



**STUDIO DALL'OSSO**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Dr. Alberto Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Dr. Giorgio Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

**DL 91/2014 – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.**

----- O o O -----

Il DL 91 del 24 giugno 2014, articolo 18, entrato in vigore il 25 giugno 2014, prevede un credito di imposta per l'acquisto di macchinari ed apparecchiature nuove.

I beni, il cui acquisto genera il credito di imposta, sono quelli indicata nella divisione 28 della tabella ATECO destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, acquistati dalla data del 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015.

Il credito di imposta sarà pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali, compresi nella suddetta tabella, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009 – 2013 per gli investimenti effettuati nel periodo 25/06/2014 – 31/12/2014, 2010 – 2014 per gli investimenti effettuati dal 1/01/2015 al 30/06/2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Se l'impresa è stata costituita da meno di cinque anni la media si basa sul periodo inferiore restando sempre la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito di imposta non spetta per gli investimenti di importo inferiore ad € 10.000,00.

Il credito di imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal

1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (1° gennaio 2016 per gli investimenti effettuati dal 25/06/2014 al 31/12/2014 e 1° gennaio 2017 per gli investimenti effettuati dal 1/01/2015 al 30/06/2015).

Stante la tempistica ben precisa è importante individuare con esattezza il momento in cui si considera perfezionato l'investimento. Per gli acquisti tramite contratti di compravendita vale il momento di passaggio della proprietà individuato dal d.d.t. di consegna. Per gli acquisti effettuati in forza di contratto di leasing vale la consegna documentata dal d.d.t. . Se nel contratto è previsto il collaudo vale la data del collaudo. In ogni caso a nulla influisce la messa in uso e/o l'entrata in funzione del bene.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del credito di imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Il credito di imposta è revocato se l'imprenditore estromette i beni oggetto dell'agevolazione prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto oppure se gli stessi beni sono trasferiti in strutture produttive site all'estero.

Per qualsiasi necessario approfondimento si resta a disposizione.

Imola, 27 giugno 2014

STUDIO DALL'OSSO